

BGer 2C_410/2016 vom 12. Mai 2016

Bundesgericht, 2016-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_410_2016

FR: TF 2C_410/2016 du 12 mai 2016

IT: TF 2C_410/2016 del 12 maggio 2016

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 2.1

L'impugnativa è stata presentata contro una decisione del Tribunale amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La facoltà di interporre ricorso subsidiario in materia costituzionale è invece a priori esclusa (art. 113 LTF).

E. 2.2

Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Il motivo d'esclusione non si applica però se il gravame è stato inoltrato da uno straniero che può prevalersi dell'ALC, quindi del diritto alla doppia istanza di ricorso garantito dall' art. 11 cpv. 1 e 3 ALC (DTF 131 II 352 consid. 1.2 pag. 354 seg.; sentenza 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 1.1). In ragione della cittadinanza italiana del ricorrente, l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF non trova applicazione nella fattispecie. Tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata da una persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

E. 3.2

Senonché l'impugnativa in esame non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Il ricorrente infatti non si confronta con la dettagliata argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale secondo cui il provvedimento impugnato non

disattende l'ALC né il principio della proporzionalità né, infine, l' art. 8 CEDU (sentenza impugnata pag. 7 a 12) né sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Per quanto riguarda invece il rilascio di un permesso per potersi curare in Svizzera, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo abbondanziale ci si limita a rammentare al ricorrente che, dimostrata la necessità nonché adempiti determinati requisiti, egli può chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione SEM la concessione di un salvacondotto (vedasi art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.3

Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 12 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.